

OUR EXPERIENCE,  
YOUR SAFETY.

# MANUALE E MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELLE CHECK-LIST PER LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEL CONIGLIO IN ALLEVAMENTO

Clara TOLINI, Antonio LAVAZZA, Francesca FUSI  
*e con il contributo di*

Angela TROCINO, Guido DI MARTINO, Antonio FERRARO, Ugo SANTUCCI



## Un altro step verso una coniglicoltura moderna

**In accordo con le  
indicazioni  
operative a livello  
Europeo**

- Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento (2016/2077(INI))
- Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sull'iniziativa dei cittadini europei «End the cage age» (2021/2633(RSP)) *introdurre la legislazione entro il 2023 e completare l'abolizione delle gabbie entro il 2027*

**Coerente con  
approcci in ambito  
sanitario**

- biosicurezza
- riduzione dell'uso del farmaco
- contrasto alla antibiotico resistenza



# Cosa è stato fatto in Italia



2014

LINEE DI INDIRIZZO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ALLEVAMENTO DEL CONIGLIO

INDICE:

- PREMESSE
- RIFERIMENTI NORMATIVI
- CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E FISIOLOGICHE DEI CONIGLI
- CAMPO DI APPLICAZIONE
- ALLEVATORE ED ISPEZIONI
- EDIFICI ED ATTREZZATURE
- MANAGEMENT
- MODIFICHE DELL'ASPETTO FISICO
- ABBATTIMENTO DI EMERGENZA
- PROCEDURE SANITARIE
- ALLEGATO 1: DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I SISTEMI DI ALLEVAMENTO
- ALLEGATO 2: DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI ALLE GABBIE ARRICCHITE

PREMESSE


In considerazione del fatto che sia a livello europeo che a livello nazionale non vi sono allo stato attuale normative vigenti, finanche indicazioni in merito all'allevamento del coniglio da carne, si ritiene utile divulgare le seguenti linee di indirizzo non vincolanti e quindi di applicazione volontaria (tranne che per quanto ripreso dal d.lgs.146/01) che, richieste anche dalle associazioni di categoria, saranno utili a tutti gli operatori del settore al fine di avere utili indicazioni sulle corrette modalità di allevamento del coniglio.

Questo testo potrà essere rivisto e modificato in relazione ad eventuali nuove conoscenze scientifiche o nuove e più approfondite esperienze di allevamento che si dovessero rendere disponibili.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 98/58/CE recepita in Italia con d.lgs 146/01 relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.
- Raccomandazioni del Consiglio d'Europa di Strasburgo - draft recommendation concerning domestic rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) - T-AP (98) 1 rev 18 e successive modifiche proposte dal Ministero della Salute
- Scientific Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on "The Impact of the current housing and husbandry systems on the health and welfare of farmed domestic rabbits" - EFSA-Q-2004-023 - accepted by the AWAH Panel on 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> July 2005 - Adopted on 13th and 14th September 2005

1



Dopo soli 3 anni le **Linee di Indirizzo** perdono quindi di attualità e innovazione viste le indicazioni della Risoluzione Europea che fa riferimento ai nuovi sistemi di allevamento già presenti e diffusi in alcuni Paesi europei

2017

Parlamento europeo  
2014-2019



TESTI APPROVATI  
Edizione provvisoria


PS\_TA-PROV(2017)0077

Norme minime di protezione dei conigli di allevamento

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento (2016/2077(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 13 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio recante norme minime per la protezione dei suini,
- vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante norme minime per la protezione dei vitelli,
- vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante norme minime per la protezione delle galline ovaiole,
- vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne,
- vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti,
- visto il numero speciale 442 dell'Eurobarometro intitolato "Atteggiamento degli europei nei confronti del benessere animale", pubblicato nel marzo 2016,
- visto il parere scientifico relativo al benessere degli animali durante il trasporto, adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 12 gennaio 2011,
- visto il parere scientifico dal titolo "Impatto degli attuali sistemi di stabulazione e allevamento sulla salute e il benessere dei conigli domestici d'allevamento", adottato dall'EFSA l'11 ottobre 2005,
- visto il capitolo 7.5 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), dal titolo "Macellazione degli animali",
- visto il codice di raccomandazioni del governo del Regno Unito per il benessere dei



**Fine 2017:** Istituzione di un Tavolo di Lavoro presso il Ministero della Salute per la Revisione delle Linee Guida Ministeriali e predisposizione di sistema collegato di Check-list

**OBIETTIVO FINALE: INTEGRARE ANCHE LA SPECIE CONIGLIO IN CLASSYFARM**



# Come sono modificate le Linee di indirizzo

## LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ALLEVAMENTO DEL CONIGLIO Rev. 1 (2018)

### INDICE:

1. PREMESSE
2. RIASSUNTO DELLE MODIFICHE APPORTATE
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. PARTE GENERALE
  - 4.1. CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E FISILOGICHE DEI CONIGLI
  - 4.2. CAMPO E TEMPISTICA DI APPLICAZIONE
5. DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I SISTEMI DI ALLEVAMENTO
  - 5.1. EDIFICI ED ATTREZZATURE
  - 5.2. REQUISITI RICHIESTI ALL'ALLEVATORE
  - 5.3. ISPEZIONI
  - 5.4. MANAGEMENT
  - 5.5. ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA
  - 5.6. ILLUMINAZIONE
  - 5.7. RIPRODUZIONE
  - 5.8. SVEZZAMENTO
  - 5.9. MANIPOLAZIONE E TRASPORTO
  - 5.10. MODIFICHE DELL'ASPETTO FISICO
  - 5.11. ABBATTIMENTO DI EMERGENZA
  - 5.12. PROCEDURE SANITARIE
6. ALLEGATI
  - A. MISURE DI BIOSICUREZZA E PROGRAMMA SANITARIO
  - B. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE GABBIE ARRICCHITE
  - C. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN PARCHETTO/RECINTI

- **Premessa:** i motivi che hanno reso necessario modificare le linee indirizzo «2014»
- **Riassunto delle modifiche apportate:**, revisione parte generale, modifica Allegato 2, inserimento Allegato 3, aggiunta check-list, emanazione come atto cogente
- *Inserimento riferimenti a EFSA Scientific Opinion "Health and welfare of rabbits farmed in different production systems" (2020).*
- **Caratteristiche biologiche fisiologiche dei conigli:** descritti i fabbisogni naturali, repertorio comportamentale, riproduzione, comportamento sociale, alimentazione (base EFSA/Strasburgo)
- **Campo e tempistica di applicazione:** solo coniglio allevato a scopo zootecnico, due tipologie di gabbie (arricchite e park) ma con deroga per «conigli pesanti», tempi di applicazione non definiti ma dettati da norme di riferimento Europee in divenire



# Come sono modificate le Linee di indirizzo



## LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ALLEVAMENTO DEL CONIGLIO Rev. 1 (2018)

### INDICE:

1. PREMESSE
2. RIASSUNTO DELLE MODIFICHE APPORTATE
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. PARTE GENERALE
  - 4.1. CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E FISILOGICHE DEI CONIGLI
  - 4.2. CAMPO E TEMPISTICA DI APPLICAZIONE
5. DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I SISTEMI DI ALLEVAMENTO
  - 5.1. EDIFICI ED ATTREZZATURE
  - 5.2. REQUISITI RICHIESTI ALL'ALLEVATORE
  - 5.3. ISPEZIONI
  - 5.4. MANAGEMENT
  - 5.5. ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA
  - 5.6. ILLUMINAZIONE
  - 5.7. RIPRODUZIONE
  - 5.8. SVEZZAMENTO
  - 5.9. MANIPOLAZIONE E TRASPORTO
  - 5.10. MODIFICHE DELL'ASPETTO FISICO
  - 5.11. ABBATTIMENTO DI EMERGENZA
  - 5.12. PROCEDURE SANITARIE
6. ALLEGATI
  - A. MISURE DI BIOSICUREZZA E PROGRAMMA SANITARIO
  - B. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE GABBIE ARRICCHITE
  - C. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN PARCHETTO/RECINTI

- **Disposizioni comuni a tutti i tipi di allevamento:**
  - serie di indicazioni, raccomandazioni, prescrizioni relative a personale, edifici, ambiente, gestione, sistemi di distribuzione acqua e alimento, illuminazione e ventilazione, riproduzione, etc, tutti basati su dati tecnici e riscontri scientifici
  - include sostanzialmente tutti i punti previsti dalla Direttiva 98/58/CE recepita in Italia con D.L.vo 146/01 disciplinante le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali.



# Come sono modificate le Linee di indirizzo



## LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ALLEVAMENTO DEL CONIGLIO Rev. 1 (2018)

### INDICE:

1. PREMESSE
2. RIASSUNTO DELLE MODIFICHE APPORTATE
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. PARTE GENERALE
  - 4.1. CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E FISILOGICHE DEI CONIGLI
  - 4.2. CAMPO E TEMPSTICA DI APPLICAZIONE
5. DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I SISTEMI DI ALLEVAMENTO
  - 5.1. EDIFICI ED ATTREZZATURE
  - 5.2. REQUISITI RICHIESTI ALL'ALLEVATORE
  - 5.3. ISPEZIONI
  - 5.4. MANAGEMENT
  - 5.5. ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA
  - 5.6. ILLUMINAZIONE
  - 5.7. RIPRODUZIONE
  - 5.8. SVEZZAMENTO
  - 5.9. MANIPOLAZIONE E TRASPORTO
  - 5.10. MODIFICHE DELL'ASPETTO FISICO
  - 5.11. ABBATTIMENTO DI EMERGENZA
  - 5.12. PROCEDURE SANITARIE
6. ALLEGATI
  - A. MISURE DI BIOSICUREZZA E PROGRAMMA SANITARIO
  - B. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE GABBIE ARRICCHITE
  - C. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN PARCHETTO/RECINTI

Nell'**allegato A** sono particolareggiate le misure di biosicurezza ovvero quelle raccomandazioni e **istruzioni funzionali alla predisposizione di una check-list.**

Nell'**allegato B** sono riprese le indicazioni dell'ex allegato II relative alle gabbie arricchite (c.d. modello WRSA) e inserite alcune **raccomandazioni per migliorare ulteriormente questa tipologie di gabbie arricchite**, ovvero come modificarle con accorgimenti tali da aumentare il benessere degli animali allevati

Le linee guida attuali sono state integrate con un **allegato C**, certo la parte più innovativa, che dà indicazioni agli allevatori sulle **nuove modalità di allevamento «in parchetto»**



**VALUTAZIONE DEL  
BENESSERE ANIMALE  
NELL'ALLEVAMENTO DEL  
CONIGLIO:  
MANUALE ESPLICATIVO  
CONTROLLO UFFICIALE**



Ministero della Salute

**VALUTAZIONE DEL  
BENESSERE ANIMALE  
NELL'ALLEVAMENTO DEL  
CONIGLIO:  
MANUALE ESPLICATIVO  
CONTROLLO UFFICIALE**



**CRenBA**

Centro di Riferenza  
Nazionale per  
il Benessere Animale



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

Logico e previsto  
completamento delle  
«nuove» ***Linee guida  
nazionali in materia di  
protezione di conigli  
allevati per la  
produzione di carne*** del  
Ministero della Salute  
(CIRCOLARE N. 1/2021  
DGSAF prot.20284 del  
01/09/2021)



Sul modello già utilizzato per le altre specie nel **sistema ClassyFarm** [<http://www.classyfarm.it>] verifica delle condizioni e del livello di benessere negli allevamenti **attraverso un sistema di check-list**, con due livelli e tipi di intervento:

## **PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEL BENESSERE**

***«per veterinari ufficiali»***

Sulla base delle disposizioni contenute nelle *«Linee guida nazionali in materia di protezione di conigli allevati per la produzione di carne»*

In accordo con il D.Lgs 146/01 *«Attuazione della Direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali di allevamento»*

## **PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEL BENESSERE E DELLA BIOSICUREZZA**

***«per i veterinari  
pratici/privati/aziendali»***

Estendendo la check-list ufficiali a più indicatori tra cui ABM, misure specifiche di biosicurezza, uso corretto dei farmaci



- Sistema integrato per la **categorizzazione degli allevamenti in base al rischio** secondo regole uniformi e fondate
- Permette la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati delle aree di valutazione:
  - **benessere animale**
  - biosicurezza
  - alimentazione animale
  - parametri sanitari e produttivi
  - consumo di farmaci antimicrobici
  - lesioni rilevate al macello



# Criteri di valutazione per i requisiti del controllo ufficiale



Le check list **contengono tutte le categorie di non conformità** stabilite dalla Decisione n.778 della Commissione 14/11/2006 «*Requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali*»:

Ciascuna di queste categorie è riconducibile da parte del sistema informativo di raccolta dei dati **alle 4 Aree di indagine del sistema ClassyFarm** in modo che i dati raccolti nel corso dei controlli ufficiali possano confluire nel sistema generale di categorizzazione

In ogni area sono elencati **elementi di verifica individuati avendo come riferimento i punti previsti dal DLgs 26/03/2001, n. 146** «*Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*» (personale, ispezione e controllo degli animali, tenuta dei registri, libertà di movimento, edifici e locali di stabulazione, attrezzatura automatica e meccanica, alimentazione abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze e procedure d'allevamento)



## AREA A. Management aziendale

- Il management aziendale è fondamentale per il benessere animale e comprende tutte quelle **operazioni che coinvolgono gli addetti agli animali.**
- Le stesse caratteristiche strutturali di un allevamento in realtà sono maggiormente influenzate dalla **gestione quotidiana delle principali attività routinarie** eseguite dal personale.
- Le **azioni e le scelte degli operatori**, dirette e indirette sull'animale, possono favorire condizioni di benessere anche in strutture apparentemente poco adeguate, oppure al contrario, possono provocare situazioni di malessere in strutture moderne e all'avanguardia



## AREA B. Strutture ed attrezzature

- Le **strutture** e le **attrezzature zootecniche** rappresentano una potenziale fonte di rischio per il benessere e per il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali
- E' quindi necessario, per individuare le condizioni migliori per ogni allevamento, **ricercare i punti critici strutturali più incidenti** in modo da migliorarli per ridurre il rischio di sviluppare lesioni o comportamenti anomali
- Un allevamento dovrebbe inoltre disporre di **idonee strutture suppletive** per la gestione di situazioni particolari (come ad esempio l'infermeria, ecc.).



# Are del benessere animale secondo il sistema CLASSYFARM

## AREA Grandi rischi e sistemi di allarme

- Anche i **grandi rischi e i relativi sistemi d'allarme** rappresentano un pericolo a tutela del benessere animale l'operatore deve quindi valutarne la prevenzione
- La presenza o assenza di presidi di prevenzione non impatta direttamente sul benessere ma, in caso di **importanti situazioni di pericolo** (es. guasti all'impianto elettrico), vanno a salvaguardare salute, benessere e vita stessa di animali e uomini, impedendo o limitando il verificarsi di effetti avversi estremi
- Come buona prassi, meglio **prevedere procedure scritte** a livello aziendale o quantomeno dimostrare l'effettiva preparazione agli eventi avversi contemplati dal criterio



# Are del benessere animale secondo il sistema CLASSYFARM

## AREA C. Animal-based measures

- L'analisi degli effetti avversi in tema di benessere animale, riconducibili a strutture e procedure gestionali non adeguate, è possibile attraverso la valutazione **di indicatori di benessere (animal-based measures – ABMs) misurabili direttamente sull'animale** (es. lesioni cutanee, mastiti)
- Oppure **indirettamente**, mediante la raccolta di dati disponibili (es. prevalenza di mortalità annuale), per i quali è stata scientificamente dimostrata la correlazione con il benessere
- L'animale che non è in condizioni di benessere manifesta, infatti, precisi **segnali fisici** che si possono **cogliere, interpretare e valutare** al fine di comprenderne lo stato di disagio



## Parte iniziale della check-list



Raccolta di informazioni, non vevoli per il giudizio finale (giudizio di conformità/non conformità), relative a:

***Presenza di un manuale di buone pratiche***, pur non costituendo «non conformità» in caso di mancata presenza, è importante per definire un minore livello di rischio e, a livello di singoli requisiti, può aiutare nella definizione di requisiti superiori al livello minimo (ottimali)

***Informazioni rilevabili dalle registrazioni effettuate nel sistema dell'anagrafe lagomorfi (BDN)***, che vengono ottenute in automatico nel momento della compilazione della check list in Vetinfo con inserimento del codice di allevamento e della data del controllo

***Tabella “Elenco capannoni”*** numero di capannoni presenti in azienda e attivi al momento del controllo e, per ciascun capannone, tipologia di struttura, modalità di ventilazione, numero di animali accasati e tipo di ricovero/gabbia presente



# Come è organizzata la check-list



## AREA DI ATTENZIONE

## ELEMENTO DI VERIFICA

<b>PERSONALE</b>	<b>1. Numero di addetti che si occupano degli animali</b> <b>2. Formazione degli addetti</b>
<b>ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI</b>	<b>3. Numero di ispezioni</b> <b>4. Illuminazione per l'ispezione</b> <b>5. Trattamento degli animali malati o feriti</b> <b>6. Abbattimento</b>
<b>TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)</b>	<b>7. Tenuta dei registri di mortalità e di movimentazione degli animali</b> <b>8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici</b>
<b>LIBERTA' DI MOVIMENTO</b>	<b>9. Superficie disponibile per il decubito/movimento</b>
<b>EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE</b>	<b>10. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e delle gabbie o dei recinti/parchetti</b> <b>11. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi</b> <b>12. Infermeria</b> <b>13. Temperatura e umidità</b> <b>14. Presenza di gas nocivi e polverosità</b> <b>15. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali</b> <b>16. Presenza di ripari per gli animali custoditi all'esterno di fabbricati "chiusi" (plein-air o semi plein-air)</b>
<b>ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA</b>	<b>17. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche</b> <b>18. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva</b>
<b>ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE</b>	<b>19. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera</b> <b>20. Tipologia di alimentazione</b> <b>21. Numero di mangiatoie e disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi</b> <b>22. Somministrazione di sostanze illecite</b>
<b>PROCEDURE D'ALLEVAMENTO</b>	<b>23. Disposizioni generali</b> <b>24. Biosicurezza - Lotta agli infestanti</b>



# Come è organizzata la check-list



In area C sono presenti 9 elementi di verifica di tipo «*Animal based*», di cui 2 relativi a lesioni esterne, 3 ai livelli di mortalità nelle diverse fasi di vita, 3 alla qualità della pelliccia/cute e 1 alla valutazione corporea complessiva delle femmine

<b>ABMs</b>	<b>25. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS) (riproduttori)</b>
	<b>26. Pulizia degli animali</b>
	<b>27. Lesioni cutanee (riproduttori e ingrassi)</b>
	<b>28. Micosi cutanea (riproduttori e ingrassi)</b>
	<b>29. Pododermatite (riproduttori)</b>
	<b>30. Mastiti</b>
	<b>31. Mortalità % (0-35 gg)</b>
	<b>32. Mortalità % (35-60 gg)</b>
	<b>33. Mortalità % (&gt;60gg)</b>



# Criteri di valutazione per i requisiti del controllo ufficiale



Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario ufficiale, per i parametri sanciti dalle norme, sono suddivise nelle seguenti opzioni di scelta

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SÌ (Conforme)	Nessuna
no - categoria A (non conformità minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no - categoria B (non conformità minore)	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO - categoria C (non conformità maggiore)	Sanzione amministrativa o penale immediata
NA (Non Applicabile)	–
OTTIMALE* - superiore al requisito previsto	Facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

*\*Fondamentale per ottenere una corretta valutazione del rischio sul portale ClassyFarm*

Nel report della check list ufficiale comparirà solamente il giudizio CONFORME e NON CONFORME (A, B, C), mentre l'esito della valutazione del rischio sarà disponibile in ClassyFarm



# Struttura della check-list



Per ciascun elemento di verifica sono definiti:

il requisito specifico (es. personale – numero di addetti che si occupano degli animali)

il/i riferimento/i normativo/i espresso/i in maniera estesa e tra virgolette,

la linea guida sintetica per le modalità con le quali eseguire la valutazione

la descrizione del livello di conformità, non conformità o requisito superiore al livello minimo

<b>Elemento di verifica 1</b>					
<b>NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI</b>					
<i>(Categoria di non conformità: Personale) 146/2001 All. Personale Punto 1.</i>					
<i>"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"</i>					
<b>Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali.</b>					
<i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>					
Numero non sufficiente di addetti: Animali all'ingrasso: un operatore per più di 8000 animali. Riproduttori: un operatore per più di 800 animali.					<b>no; NO</b>
Numero accettabile di addetti: Animali all'ingrasso: un operatore per un numero di animali compreso tra 5000 e 8000 Riproduttori: un operatore per un numero di animali compreso tra 500 e 800.					<b>SI</b>
Numero ottimale di addetti: Animali all'ingrasso: un operatore per un numero di animali inferiore a 5000. Riproduttori: un operatore per meno di 500 animali.					<b>Ottimale</b>
<b>1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.</b>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Indicare il numero degli addetti.					



# Struttura della check-list



**La sezione relativa alle evidenze deve essere compilata obbligatoriamente in caso di riscontro di non conformità, per finalità di trasparenza**

**Tuttavia, dovrebbe comunque essere compilata per quanto possibile anche negli altri casi, per documentare le modalità del controllo**

Elemento di verifica 1					
NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI					
<i>(Categoria di non conformità: Personale) 146/2001 All. Personale Punto 1.</i>					
<i>"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"</i>					
<b>Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali.</b>					
<i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>					
Numero non sufficiente di addetti: Animali all'ingrasso: un operatore per più di 8000 animali. Riproduttori: un operatore per più di 800 animali.					<b>no; NO</b>
Numero accettabile di addetti: Animali all'ingrasso: un operatore per un numero di animali compreso tra 5000 e 8000 Riproduttori: un operatore per un numero di animali compreso tra 500 e 800.					<b>SI</b>
Numero ottimale di addetti: Animali all'ingrasso: un operatore per un numero di animali inferiore a 5000. Riproduttori: un operatore per meno di 500 animali.					<b>Ottimale</b>
<b>1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.</b>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*):					
(*) Indicare il numero degli addetti.					



## Riferimenti normativi e di altro tipo



Il Veterinario Ispettore (VI) nell'effettuare la valutazione deve considerare i seguenti riferimenti normativi e non solo:

*Direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, recepita a livello nazionale con il **Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146***

***Normativa sul maltrattamento degli animali**, che punisce chi li sottopone a “sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche” (art. 544 ter c.p.), ovvero a chi li “detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze” (art. 727 c.p.).*

***“Linee guida nazionali in materia di protezione di conigli allevati per la produzione di carne”** (Circolare Ministero della Salute 01/09/2021)*

***Pareri scientifici, pubblicazioni e altro materiale divulgativo**, che costituiscono la base interpretativa ed applicativa per alcuni requisiti che la normativa, in alcuni casi, ha definito in maniera generica*

*.....ed inoltre.....*



Per agevolare l'attività del VI e uniformare l'approccio tra operatori diversi, nella check list e nel manuale, sono stati definiti parametri specifici per la specie coniglio, **che non rappresentano un'indicazione normativa limitante in senso stretto, ma che possono essere di ausilio per il valutatore** che, per esprimere il giudizio finale, dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento

Il giudizio non potrà prescindere dalla valutazione degli animali, attraverso le ABMs, per verificare se l'adattamento all'ambiente si sia completato o se siano presenti effetti negativi sulla salute o sul benessere

In tutti questi casi, quindi, il valutatore ritroverà sulla check list la frase *"I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio"*



Il VI, in caso di scostamenti dai valori riportati nella check list potrà esprimere un giudizio:

**CONFORME** anche se i parametri stabiliti (solo) da indicazioni e pareri scientifici non sono completamente rispettati, a condizione che la valutazione complessiva dell'allevamento e degli animali non faccia emergere condizioni di rischio

**NON CONFORME** qualora i parametri chiaramente definiti da atti normativi siano rispettati, ma la valutazione dell'allevamento e degli animali mettano in chiara luce situazioni di mancato benessere o gravi sofferenze



## Il **MANUALE**

- raccoglie, oltre alle indicazioni normative, importanti evidenze scientifiche sul benessere dei conigli e **rappresenta così una linea guida**
- come tale **non ha caratteristiche cogenti, ma rappresenta un imprescindibile ausilio al Veterinario Ufficiale**, per applicare i limiti previsti dal Decreto Legislativo 146/2001
- è **documento inscindibile dalle check list** e ne è il naturale completamento



rappresenta **una maggiore garanzia per verificare il rispetto del benessere animale, e una forma di tutela del VI** che può sostenere di avere considerato nella attività ispettiva le più importanti evidenze scientifiche attualmente disponibili per la valutazione del rischio applicata al benessere del coniglio in allevamento



# Criteri di valutazione per le ABMs



- **ABMs = valutazioni effettuate direttamente sugli animali** per verificare se elementi strutturali o gestionali stiano producendo stati di sofferenza più o meno gravi
- Eseguite su tutte le categorie di animali presenti (es. animali riproduttori e all'ingrasso) e viene effettuata una valutazione **su base campionaria**
- Le ABMs permettono di **identificare condizioni di malessere, anche quando non si ravvisano condizioni ambientali negative**, che sono collegate all'incapacità dell'animale di adattarsi all'ambiente in cui vive, anche se questo risulta del tutto idoneo dal punto di vista normativo
- **La valutazione delle ABMs è parte integrante della check list e dovrà essere sempre compilata** per avere una adeguata categorizzazione del rischio, e servirà come supporto per avvalorare una decisione relativa a conformità o non conformità
- La valutazione (**insufficiente, accettabile e ottimale**) non influenzerà in modo diretto l'esito complessivo del controllo al fine della condizionalità



- **“inaccettabile” o “insufficiente”:**
  - condizioni che potrebbero impedire agli animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle cinque libertà
  - equivale ad una conferma o meno di una potenziale “non conformità legislativa”, ove prevista nei parametri sanciti dalla norma, o nei casi in cui siano palesemente disattesi i parametri stabiliti (solo) da indicazioni e pareri scientifici.
- **“accettabile” o “migliorabile”:**
  - condizioni che garantiscono il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti;
  - equivale ad un livello di potenziale conferma di “conformità legislativa”, ove prevista nei parametri sanciti dalla norma o da indicazioni e pareri scientifici.
- **“ottimale” o “superiore ai requisiti previsti”:**
  - particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di vivere in condizioni ottimali chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti dalla legge
  - equivale ad un livello “superiore ai requisiti previsti”
- **“NA”: non applicabile**



# Esempio di ABMs: 25 Body condition score



il requisito specifico (es. personale – numero di addetti che si occupano degli animali)

il/i riferimento/i normativo/i espresso/i in maniera estesa e tra virgolette,

la linea guida sintetica per le modalità con le quali eseguire la valutazione

la descrizione del livello di conformità, non conformità o requisito superiore al livello minimo

## 25. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)

“Una scarsa condizione corporea è indice di una dieta non equilibrata o una quantità insufficiente di mangime” (EFSA, 2005)

“La mastite è associata ad un peggioramento del body condition score (Sanchez et al., 2012)”

“Per fame prolungata si intende quando un animale non è in grado di ottenere abbastanza alimento per soddisfare i suoi fabbisogni di mantenimento di energia, proteine o nutrienti specifici. Questo comporta una mancata crescita, una perdita di condizione corporea tale che, palpando la colonna lombare, le ossa sono prominenti e facili da sentire. [...]” (EFSA, 2020)

Elemento di verifica 25

STATO DI NUTRIZIONE MISURATO TRAMITE BODY CONDITION SCORE (BCS)

Animal-based measures

Valutare visivamente, senza palpazione, lo stato di nutrizione di almeno 50 femmine al momento dello svezzamento, (Dalmau et al, 2020). In particolare, osservare la pienezza muscolare della regione dei lombi e della regione della groppa, considerando la eventuale presenza di sporgenze ossee.

Assegnare uno score pari a: 0 (animale cachettico/molto magro) in caso di scarsa copertura muscolare ed eccessive prominenze ossee; 1 (animale magro) in caso di accettabile copertura muscolare e prominenze ossee solo accennate; 2 (animale normale) in caso di buona copertura muscolare e prominenze ossee non visibili.

Un animale con BCS di score 0 equivale a 3 animali con score 1.

Più del 30% di animali con score 1	<b>Insufficiente</b>
Tra 10 e 30% di animali con score 1	<b>Adeguito</b>
Meno del 10% di animali con score 1	<b>Ottimale</b>

25) Animali con BCS oltre i limiti.

Adeguito	Insufficiente	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (\*)


(\*) Registrare il numero di animali con BCS oltre i limiti e il numero di animali controllati.



# Esempio di ABMs: #25 BCS (Body condition score)

Il BCS viene valutato visivamente osservando il grado di pienezza muscolare dell'area della **groppa e dei lombi** e l'eventuale presenza di sporgenze ossee su almeno **50 riproduttori**, al momento dello svezzamento (30-35 giorni post-parto).

Valutare quindi queste regioni anatomiche e assegnare uno score



## Score 0

(animale cachettico/molto magro): in caso di scarsa copertura muscolare ed eccessive prominenze ossee;



## Score 1

(animale magro): in caso di accettabile, ma non ottimale, copertura muscolare e prominenze ossee solo accennate



## Score 2

(animale normale): in caso di buona copertura muscolare e prominenze ossee non visibili.



# Esempi di calcolo per BCS



- Per assegnare il giudizio, una femmina con BCS = 0 deve essere considerato come 3 femmine con BCS = 1.
- Viene considerata solo la percentuale di animali con BCS=1, a cui è stato precedentemente sommato il numero di animali con BCS=0 moltiplicato per tre.
- Il calcolo è il seguente:  $[(n \text{ BCS0} * 3) + n \text{ BCS1}]$
- Il risultato viene poi diviso per il totale delle femmine osservate (50) e convertito in percentuale.

Ad esempio,

se avessi 3 soggetti con BCS0 e 6 soggetti con BCS1 il valore che ottengo è:

$$[(3 \text{ BCS0} * 3) + 6 \text{ BCS1}] = 9 + 6 = 15/50 * 100 = 30\%$$

se avessi 1 soggetti con BCS0 e 10 soggetti con BCS1 il valore che ottengo è:

$$[(1 \text{ BCS0} * 3) + 10 \text{ BCS1}] = 3 + 10 = 13/50 * 100 = 26\%$$

Quindi, effettuato il calcolo della percentuale, è considerata **accettabile** la presenza **tra il 10 e il 30%** di animali che presentano uno score di BCS pari a 1; sarà una condizione **ottimale** il riscontro del medesimo score in **<10%** di animali. **Insufficiente** se **>30%**



# Esempio di ABMs: #29. Pododermatite (riproduttori)

Lesioni monolaterali o bilaterali  
 Sulla superficie plantare degli arti posteriori e anteriori  
 Più frequentemente a livello dell'area calcaneare

Di gravità variabile:



Figura 14 Ipercheratosi visibile, ma senza soluzione di continuo (Grado 1)



Figura 15 Ipercheratosi ben visibile, con alopecia, ma senza soluzione di continuo (Grado 1)



Figura 16 Piaghe ulcerate (Grado 2)

## 29. Pododermatite (riproduttori)

“Le piaghe podali sono una causa di sofferenza cronica.” (EFSA, 2005; 2020)

Elemento di verifica 29			
PODODERMATITE (RIPRODUTTORI)			
Animal-based measures			
Valutare la frequenza di animali con pododermatite e la relativa gravità, in almeno 50 riproduttori, secondo la seguente scala di giudizio:			
Grado 0: Assenza di lesioni e calli o comunque fino a <5% della superficie con perdita di pelo			
Grado 1: Presenza di calli visibili (accennati o chiaramente visibili, ma senza soluzione di continuo) in almeno 1 arto			
Grado 2: Presenza di calli ulcerati (piaghe) e dolenti in almeno 1 arto			
Un animale con lesioni podali di grado 2 equivale a 3 animali con lesioni podali di grado 1.			
Più del 30% di animali con lesioni podali di Grado 1			Insufficiente
Tra il 20% e il 30% di animali con lesioni podali di Grado 1			Adeguate
Meno del 20% di animali con lesioni podali di Grado 1			Ottimale
29) Animali che presentano piaghe podali.			
Insufficiente	Adeguate	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con piaghe podali con score da 0 a 3			

Osservare la superficie plantare degli arti di almeno 50 riproduttori e valutare la presenza di aree alopeciche e lesioni, come ispessimenti cutanei (ipercheratosi), fessurazioni e ulcere riferibili a pododermatite, insieme alla relativa gravità, assegnando alle osservazioni un grado da 0 a 2:



# Esempi di calcolo per Pododermatite



- Per assegnare il giudizio, un animale con pododermatite di grado 2 (pd2) deve essere considerato come 3 animali con pododermatite di grado 1 (pd1).
- Viene considerata solo la percentuale di animali con una pd1, a cui è stato precedentemente sommato il numero di animali con pd2 moltiplicato per tre.
- Il calcolo è il seguente:  $[(n \text{ pd2} * 3) + n \text{ pd1}]$
- Il risultato viene poi diviso per il totale degli animali osservati (50) e convertito in percentuale

Ad esempio,

se avessi 3 soggetti con pd2 e 6 soggetti con pd1 il valore che ottengo è:

$$[(3 \text{ pd2} * 3) + 6 \text{ pd1}] = 9 + 6 = 15/50 * 100 = 30\%$$

se avessi 2 soggetti con pd2 e 9 soggetti con pd1 il valore che ottengo è:

$$[(2 \text{ pd2} * 3) + 9 \text{ pd1}] = 6 + 9 = 15/50 * 100 = 30\%$$

Quindi, effettuata la conversione, è considerata **accettabile** la presenza **tra il 20% e il 30%** di animali con lesioni podali di grado 1; sarà una condizione **ottimale** il riscontro del medesimo grado **<20%** di animali. **Insufficiente** se **>30%**



# Esempio di ABMs: #31-33. Mortalità



- Parametro **ABM indiretto** in grado di valutare l'efficacia delle pratiche gestionali e delle prassi igienico-sanitarie attuate in allevamento
- **Eccessiva mortalità** come conseguenza di gravi problemi sanitari, pessime condizioni di benessere animale e di gestione degli stati patologici.
- Per la valutazione, indispensabile di un **registro della mortalità** per ciclo degli animali di tutte le età (non solo >30gg).

## 31. Mortalità (0-35 gg)

## 32. Mortalità (35-60 gg)

## 33. Mortalità (>60 gg)

“Il gruppo di esperti rileva con una certa preoccupazione che la mortalità e la morbilità dei conigli d'allevamento sembrano notevolmente più elevate rispetto ad altre specie animali d'allevamento a causa di infezioni enteriche e respiratorie e problemi riproduttivi. La vita riproduttiva delle fattrici è molto breve, con più del 100% di spesso viene sostituito ogni anno.” (EFSA, 2005)

Elemento di verifica 31			
MORTALITÀ (0-35 gg)			
Animal-based measures			
Valutare la mortalità pre-svezzamento (presupposto indispensabile è che esista un registro della mortalità per ciclo, compilato giornalmente). Calcolo della mediana della mortalità degli ultimi 5 cicli.			
Assenza di registrazione dei dati di mortalità o mortalità >12 %			Insufficiente
Mortalità tra 8 e 12%			Adeguate
Mortalità <8%			Ottimale
31) Mortalità 0-35 gg			
Insufficiente	Adeguate	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte			

**Tabella 4 Percentuali di mortalità accettabili (mediana degli ultimi cinque cicli o dell'ultimo semestre nel caso di ritmo di ciclizzazione al di sotto dei 42 giorni; \*: nel caso di linee pesanti può essere considerata accettabile una mortalità tra il 4 e 8%).**

Fase	% accettabile di mortalità
0-35 gg	tra 8 e 12%
35-60 gg	tra 5 e il 10%
> 60 gg	tra 2 e 4%*



La parte finale e conclusiva della check list contiene:

- gli esiti del controllo ufficiale
- i provvedimenti adottati
- le eventuali prescrizioni con l'esito finale del controllo (il tutto comprensivo del diritto alla difesa del proprietario/detentore)



## Riassumendo: applicazione in campo del sistema

**Questo protocollo di lavoro serve ai fini della valutazione delle conformità rispetto ai requisiti normativi in materia di benessere animale negli allevamenti di conigli**

**L'applicazione di questo sistema risulta necessaria per valutare il livello di rischio, relativamente agli aspetti manageriali e strutturali dell'allevamento, per quanto riguarda il benessere animale**

**La possibilità di accedere al programma di elaborazione dei dati rilevati è prevista per i Veterinari Ufficiali ed è disponibile sulla sezione cruscotti di ClassyFarm accessibile dal portale Vetinfo**

**Tale elaborazione sarà disponibile per gli utenti abilitati dal giorno successivo a quello di invio dei dati da parte del Sistema Informativo Veterinario Nazionale presente in "Controlli"**



# Il contesto normativo in coniglicoltura



- ✓ ~~Circolare e Manuale Operativo sulle **Misure Sanitarie da Adottare in Caso di Malattia Emorragica Virale (RHD)** [Ministero della Salute rif n° 0007841-08/04/2014]~~
- ✓ **Anagrafe cunicola** = Registro Nazionale Ufficiale conigli (BDN = Banca Dati Animale Nazionale) [DM 2/3/2018 - GU 159 N.89 del 17/4/2018]
- ✓ **Linee guida nazionali in materia di protezione di conigli allevati per la produzione di carne** del Ministero della Salute (CIRCOLARE N. 1/2021 DGSAF prot.20284 del 01/09/2021)
- ✓ Linee guida «**Uso prudente degli antibiotico nell'allevamento del coniglio da carne**» rev. 01/2021 (Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con IZSVe, UniMI e MinSal)
- ✓ **Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136** Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (entrato in vigore il 27/09/22 – **abolizione RPV**)



Grazie per l'attenzione !



[antonio.lavazza@izsler.it](mailto:antonio.lavazza@izsler.it)



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"BRUNO UBERTINI"  
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO**

Headquarter Brescia  
Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Italy  
T. +39 030 2290.1 - F. +39 030 2425251  
[info@izsler.it](mailto:info@izsler.it) - [www.izsler.it](http://www.izsler.it)